

CONVENZIONE

ACCORDO

tra

Il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

l'Università degli Studi di Napoli Parthenope - Dipartimento di Giurisprudenza rappresentata dal Rettore prof. Claudio Quintano autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del 29/09/2014

vige

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante *"Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro"*;

- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui *"La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica"*;

- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui *"il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali, le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quello di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti"*.

considerato

- il ruolo essenziale che le parti sottoscrittrici il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;

- la Convenzione Quadro tra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;

- che i percorsi formativi dei corsi di Laurea di I livello triennali e Magistrali attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro:

convengono quanto segue

Art. 1 - Finalità dell'accordo

Le parti firmatarie si impegnano a:

- collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante.
- Regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università.

Art. 2 - Tipologie dei corsi di studio

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, l'Università Parthenope si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:


- a) Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:
- L-16: Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione;
 - LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza.

Art. 3 - Contenuto dei corsi di laurea

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Parthenope garantisce l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:

18 CFU

Area 12 – Scienze giuridiche



Consulenti del Lavoro



IUS.01 – Diritto privato
IUS.04 – Diritto Commerciale
IUS.07 – Diritto del Lavoro
IUS/10 – Diritto Amministrativo
IUS/12 – Diritto Tributario
IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea

12 CFU

Area 13 – Scienze economiche e statistiche

SECS-P/01 – Economia Politica
SECS-P/07 – Economia Aziendale
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale

Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 2 che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e 2° anno per le lauree triennali e tutti gli esami del 4° anno per le lauree a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Direttore del Dipartimento per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro entro il **30.4** di ciascun anno per l'avvio del tirocinio entro il successivo 30.6 o entro **31.10** per l'avvio del tirocinio entro il successivo 31.12.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea

Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolge anno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

La programmazione, valutazione e verifica dell'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista capitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università Parthenope, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Art. 6 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili



Consulenti del Lavoro



Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Parthenope e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro i mesi di marzo e settembre fissano il incontro periodico al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno il referente per l'Ordine dei Consulenti si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Parthenope.

Art. 7 – Referenti organizzativi

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Parthenope e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli scadenti agli studi professionali resi disponibili alla frequenza del tirocinio.

Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.

Nel corso di effettuazione del tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 8 – Collaborazione didattica


L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Parthenope si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

I corsi di laurea attivati dal Dipartimento ripartiranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Le parti possono realizzare attività didattiche, senza oneri per l'Ateneo, nel periodo di tirocinio, consistenti in corsi e/o seminari, organizzati in collaborazione e/o compresenza, con specifica docenza a carico dei Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

I predetti corsi e/o seminari avranno ad oggetto argomenti inerenti l'esercizio della professione di Consulente del Lavoro, fra i quali – a titolo indicativo e non esaustivo - l'isticao della Certificazione dei Contabili di Lavoro, la mediazione civile e commerciale, le attività di ricerca, selezione e intermediazione professionale.



Consulenti del Lavoro



Nei predetti corsi e/o seminari saranno, inoltre, previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 9 - Obblighi ed impegni delle parti

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Il Presidente
del Consiglio Provinciale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Napoli



Il Rettore
dell'Università degli Studi
di Napoli Parthenope

